

Alcune Puntualizzazioni sulla Ordinanza del Commissario per la Ricostruzione n. 81 e la corsa all'invio dei contratti entro il 30 settembre.

Molteplici e forvianti sono le dichiarazioni giornalistiche, dei politici e dei sindaci, hanno messo in fibrillazione i proprietari delle abitazioni danneggiate dal sisma, creando sconcerto nei professionisti che non avendo letto in maniera puntuale le norme sulla ricostruzione, sono corsi a fare cose non dovute.

L'ordinanza 81, al comma 1, dell'articolo 1, modifica la scadenza prevista all'articolo 8 del D.L. 189/2016 e s.m.i., portandola al 31/12/2019, tale articolo del D.L. tratta degli **"Interventi di immediata esecuzione"**.

Al comma 2, dell'articolo 1, della medesima ordinanza si specifica che, solo per gli **"interventi di immediata esecuzione"** si devono trasmettere i contratti relativi al professionista incaricato entro il 30/09/2019.

Andiamo ora ad analizzare l'articolo 8 del D.L. 189/2016, leggendolo partendo da quanto richiamato nella premessa nella ordinanza 81, ovvero il comma 4, dove si legge che **"entro 60 giorni dall'avvio dei lavori ai sensi dei commi 1 e 3" si deve presentare il progetto.**

Ancora più chiara la filosofia dell'art. 8 leggendo le schede di lettura A.C. n. 4158, preparate dal servizio studi del Senato della Repubblica (<http://leg17.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00997658.pdf>), come documento esplicativo per i Senatori e Deputati, sostanzialmente una interpretazione autentica della norma stessa:

L'articolo 8 prevede una procedura specifica, anche in deroga alla normativa vigente, per l'avvio di interventi di immediata riparazione, a favore degli edifici che hanno riportato danni lievi, al fine di favorire il rientro nelle unità immobiliari e il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro.

Il Comma 3, dell'Articolo 8, del D.L. 189/2016 e s.m.i., specifica l'ambito di applicazione, sempre dalle le schede di lettura A.C. n. 4158, si legge:

In primo luogo, i soggetti interessati comunicano agli uffici speciali per la ricostruzione, che ne danno notizia agli uffici comunali competenti, l'avvio dei lavori edilizi di riparazione o ripristino, da eseguirsi nel rispetto delle disposizioni stabilite nei provvedimenti del commissario straordinario, nonché dei contenuti generali della pianificazione territoriale e urbanistica, ivi inclusa quella paesaggistica.

.....

L'avvio dei lavori edilizi di riparazione o ripristino è consentito in deroga alle leggi regionali che regolano il rilascio dei titoli abilitativi.....

Pertanto è facile capire che l'articolo 8 del D.L. 189/2016 e s.m.i. riguarda solo ed esclusivamente una fattispecie specifica:

- edifici con danni lievi;
- cui il proprietario/proprietari vogliono rientrare velocemente nelle proprie abitazioni;
- per velocizzare il rientro la norma semplifica la procedura;
- dopo la comunicazione dell'avvio dei lavori, l'integrazione di tutti i documenti progettuali necessari per le procedure previste dalle ordinanze 4 e 8 può essere fatta successivamente.

Pertanto quanto previsto dall'art. 1 della ordinanza 81 si applica solo a questa piccola fattispecie.

I contratti da spedire entro il 30/09/2019 sono solo ed esclusivamente quelli relativi ai lavori già iniziati solo con semplice "comunicazione" da parte del proprietario/delegato.

Ing. Roberto Di Girolamo

